

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2025, n. 3-1186

Legge regionale n. 32/2023, articolo 11. Approvazione, in sostituzione delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 27-5205 del 19 giugno 2017 e nella D.G.R. n. 14-2569 del 18 dicembre 2020, dei criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e ...



Seduta N° 74

Adunanza 30 MAGGIO 2025

Il giorno 30 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 3-1186/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 32/2023, articolo 11. Approvazione, in sostituzione delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 27-5205 del 19 giugno 2017 e nella D.G.R. n. 14-2569 del 18 dicembre 2020, dei criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, presso la "Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente".

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

la legge regionale n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" all'articolo 11, istituisce la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento quale sede concertativa unica in relazione alle politiche dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro, declinandone il funzionamento, le competenze e la composizione;

la nuova legge n. 32/2023 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", in vigore dal 15 dicembre 2023 e modificata dalla legge regionale n. 10/2024, abroga la suddetta legge regionale n. 34/2008 e, all'articolo 11, nel disciplinare la "Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente" (di seguito "Commissione regionale di concertazione"), introduce novità afferenti, in particolare, alla composizione e alle modalità di funzionamento, prevedendo, tra l'altro, che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con

disabilità e delle loro famiglie.

Richiamato che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 14-2569 del 18 dicembre 2020, sono stati, in ultimo, disciplinati i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presso la “Commissione regionale di concertazione”, quale aggiornamento della D.G.R. n. 27-5205 del 19 giugno 2017.

Ritenuto necessario provvedere ad adeguare le vigenti disposizioni di cui alla D.G.R. n. 14-2569 del 18 dicembre 2020 alle sopra citate novità introdotte dal legislatore regionale.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”, Settore “Politiche del Lavoro”, fermo restando che, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, il numero dei componenti continua ad essere, rispettivamente, pari a dodici effettivi e dodici supplenti:

a. con riferimento alle organizzazioni dei datori di lavoro, ha appurato che, essendo invariato l’elenco dei comparti di riferimento (“Agricoltura”, “Artigianato”, “Commercio e Servizi”, “Servizi in libera professione”, “Cooperazione” e “Industria”), e che continuano a sussistere le condizioni per confermare quanto già disposto dalla sopra citata D.G.R. n. 14-2569 del 18 dicembre 2020 riguardo:

- all’accorpamento del comparto “Artigianato” con il comparto “Commercio e Servizi”;
- all’assegnazione di un componente effettivo e di un componente supplente in rappresentanza del comparto “Agricoltura”;
- all’assegnazione di un componente effettivo e di un componente supplente in rappresentanza del comparto “Cooperazione”;
- all’assegnazione di un componente effettivo e di un componente supplente, in rappresentanza del comparto “Servizi in libera professione”;
- all’assegnazione dei restanti componenti effettivi e relativi componenti supplenti, pari a 9, da attribuire ai comparti “Artigianato, Commercio e Servizi” e “Industria” sulla base dell’esito di una specifica e autonoma rilevazione dei dati di rappresentatività presso le organizzazioni;

b. con riferimento alle organizzazioni sindacali, ha verificato che continuano a sussistere le condizioni per confermare quanto già disposto dalla sopra citata D.G.R. n. 14-2569 del 18 dicembre 2020;

c. ha verificato che continuano a trovare applicazione i vigenti criteri per la nomina dei componenti della Commissione regionale di Concertazione mediante l’individuazione di indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale, a cui è attribuito un numero massimo di componenti, nonché il metodo di attribuzione dei componenti stessi, la cui nomina avviene a seguito della sopra citata specifica e autonoma rilevazione dei dati di rappresentatività presso le organizzazioni;

d. per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ha previsto che la designazione dei due componenti effettivi e due componenti supplenti sia ragionevolmente espressa dal “Tavolo unico sul tema della disabilità” costituito ai sensi, dell’articolo 12 della medesima legge regionale n. 32/2023 e dell’articolo 13 della legge regionale n.3/2019 con DGR n.5-439 del 2 dicembre 2024;

e. riguardo agli indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata, ha appurato che trova conferma quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-5205 del 19 giugno 2017;

f. ha previsto che alla rilevazione dei dati siano da invitare soltanto le organizzazioni datoriali e sindacali, presenti nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n.19979/2025/A1500A del 21/05/2025 e n. prot. n. 9208 datata 08/02/2024 che, in risposta alla richiesta della Regione Piemonte, hanno trasmesso i più aggiornati elementi informativi in ordine al grado di rappresentatività, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, appartenenti ai comparti sopraindicati, che abbiano, alla data di approvazione della presente almeno una sede attiva sul territorio della Regione Piemonte.

Sentita, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 32/2023, la competente Commissione consiliare, che si è espressa in modo favorevole, come da verbale della seduta del 7 maggio 2025.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 32/2023 e in sostituzione delle disposizioni contenute nella sopra citata D.G.R. n. 14-2569 del 18 dicembre 2020 e nella D.G.R. n. 27-5205 del 19 giugno 2017, i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei datori di lavoro, nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, presso la "Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente", di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell'Allegato 1 che, per l'applicazione dei suddetti criteri, riporta le definizioni funzionali all'applicazione dei criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto, come stabilito dall'articolo 11, comma 4, della medesima legge regionale n. 32/2023, la partecipazione alla "Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente" è a titolo gratuito e non dà titolo a rimborsi di alcun tipo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, ai sensi di legge,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 32/2023 e in sostituzione delle disposizioni contenute nella sopra citata D.G.R. n. 14-2569 del 18 dicembre 2020 e nella D.G.R. n. 27-5205 del 19 giugno 2017, i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei datori di lavoro, nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, presso la "Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente", di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell'Allegato 1 che, per l'applicazione dei suddetti criteri, riporta le definizioni funzionali all'applicazione dei criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

di demandare alla Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1186-2025-All_1-dgr_CRC_8gen25_allegato1.pdf
DGR-1186-2025-All_2-04_DGR_CRC_8_gen_25_Allegato_A.pdf



2.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DEFINIZIONI

per l'applicazione dei criteri indicati nell'Allegato A)

1. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

- Per **numero di lavoratori iscritti** alle organizzazioni sindacali dei lavoratori si intende:
il numero complessivo dei lavoratori dipendenti con contratto di diritto privato che abbiano aderito alle organizzazioni sindacali dei lavoratori oggetto di rilevazione, operanti presso imprese ubicate in Piemonte. Dalla rilevazione si escludono i pensionati.

- Per **numero di sedi** si intende:
il numero complessivo di sedi sul territorio della Regione Piemonte presso cui l'organizzazione svolge la propria attività ed è in possesso di un recapito autonomo, non legato ad altre associazioni e/o organizzazioni, nel quale il personale dell'organizzazione svolge regolarmente attività. La sede deve essere utilizzata in forma autonoma e l'organizzazione deve essere in grado di documentarne i recapiti intestati all'organizzazione, l'intestazione delle utenze all'organizzazione stessa, il contratto di proprietà, affitto o comodato o altro titolo di disponibilità intestato all'organizzazione, il dettaglio degli orari di apertura al pubblico, altra documentazione, ecc.

Sono da considerare solo le sedi con orari di apertura superiori a due ore consecutive nell'arco della settimana.

Non sono valutate le aperture quindicinali e mensili e eventuali recapiti itineranti (camper, gazebo, ecc.).

- Per **numero di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati** si intende:
il numero complessivo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori vigenti a livello nazionale agli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 31 dicembre 2023¹.

- Per **numero di vertenze** si intende:
il numero complessivo di vertenze di lavoro nelle controversie individuali, plurime e collettive relative al 31 dicembre 2022 e rilevate dalla comunicazione dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano protocollata al n. 9208/2024/A1500A dell' 08/02/2024.

¹ Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19979/2025/A1500A del 15/05/2025 , in risposta alla richiesta della Regione Piemonte del 24/10/2024, di trasmissione dei più aggiornati elementi informativi in ordine al grado di rappresentatività, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

- Per **numero di imprese associate** si intende:

il numero complessivo di imprese, aventi almeno una sede (sede legale o unità locali) localizzate in Piemonte, associate all'organizzazione dei datori di lavoro considerata.

- Per **numero di lavoratori dipendenti** delle imprese associate all'organizzazione si intende:

il numero complessivo di lavoratori dipendenti con contratti di tipo subordinato che prestano il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

- Per **numero di sedi** si intende:

il numero complessivo di sedi sul territorio regionale presso cui l'organizzazione svolge la propria attività. Le sedi devono essere in possesso di un recapito autonomo, non legato ad altre associazioni e/o organizzazioni, nel quale il personale dell'organizzazione svolge regolarmente attività prevista dallo statuto dell'organizzazione. La sede deve essere utilizzata in forma autonoma e l'organizzazione deve essere in grado di documentare il numero di telefono intestato all'organizzazione, l'intestazione delle utenze all'organizzazione stessa, il contratto di proprietà, affitto o comodato o altro titolo di disponibilità intestato all'organizzazione, altra documentazione, ecc.

Sono da considerare solo le sedi con orari di apertura superiori a due ore consecutive nell'arco della settimana.

Non sono valutate le aperture quindicinali e mensili e eventuali recapiti itineranti (camper, gazebo, ecc.).

- Per **numero di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati** si intende:

il numero complessivo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti a livello nazionale dalle organizzazioni dei datori di lavoro vigenti a livello nazionale agli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 31 dicembre 2023².

² Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19979/2025/A1500A del 15/05/2025, in risposta alla richiesta della Regione Piemonte del 24/10/2024, di trasmissione dei più aggiornati elementi informativi in ordine al grado di rappresentatività, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Legge regionale n. 32/2023, articolo 11. Criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazione dei datori di lavoro e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, presso la “Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente”.

1. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

1.1 Indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale e numero massimo di componenti ad essi attribuiti

Sono stabiliti i seguenti indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, a cui sono attribuiti un numero massimo di componenti effettivi e supplenti presso la Commissione regionale di concertazione, come riportato nella Tabella 1.

Tab. 1 - Indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale per le organizzazioni sindacali dei lavoratori

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI			
INDICI SINTOMATICI DI MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA REGIONALE		N. COMPONENTI ASSEGNATI A CIASCUN INDICE PRESSO LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE	
		EFFETTIVI	SUPPLENTI
A.	Numero di lavoratori iscritti al 31 dicembre 2024 alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, operanti presso unità locali site in Piemonte.	5	5
B.	Numero complessivo di sedi sul territorio regionale presso cui l'organizzazione considerata svolge la propria attività al 31 dicembre 2024.	4	4
C.	Numero complessivo di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti a livello nazionale agli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 31 dicembre 2023.	2	2
D.	Numero complessivo di vertenze di lavoro nelle controversie individuali, plurime e collettive al 31/12/2022, rilevate dalla comunicazione dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano protocollata al n.9208/2024/A1500A dell'8/02/2024.	1	1
TOTALE		12	12

1.2 Metodo di attribuzione dei componenti

Per la determinazione del numero dei componenti spettanti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, si procederà nel modo seguente:

✓ con riferimento agli indici:

- A. LAVORATORI ISCRITTI
- B. SEDI SUL TERRITORIO
- D. VERTENZE DI LAVORO

per ciascuna organizzazione, in forma singola o associata, verrà effettuato il calcolo del “peso percentuale” di ogni indice rispetto al totale dell’indice considerato.

Con riferimento all’indice “C. CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI”, i posti verranno assegnati all’organizzazione che conta il maggior numero, in termini assoluti, di CCNL stipulati.

✓ in relazione a ciascuno degli indici “A. LAVORATORI ISCRITTI”, “B. SEDI SUL TERRITORIO” e “D. VERTENZE DI LAVORO”, saranno applicate le seguenti soglie percentuali, a cui è correlato un numero di componenti attribuibili a ciascuna organizzazione, o associazione di organizzazioni, presso la Commissione regionale di concertazione (Tabella 2).

Tab. 2 – Soglie percentuali di punteggio e criteri per le organizzazioni sindacali dei lavoratori

ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI	
A. LAVORATORI ISCRITTI	
Soglie percentuali di punteggio	N. componenti effettivi attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<10%	0
10%<x<30%	1
30%<x<50%	3
50%<x<70%	4
>70%	5
B. SEDI SUL TERRITORIO	
Soglie percentuali di punteggio	N. componenti attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<30%	0
30%<x<40%	1
40%<x<50%	2
50%<x<60%	3
>60%	4
D. VERTENZE DI LAVORO	
Soglie percentuali di punteggio	N. componenti attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<50%	0
>50%	1

- Nel caso in cui il numero complessivo dei componenti effettivi derivante dal metodo di calcolo risultasse superiore ai posti disponibili associati all'indice, i componenti effettivi verranno attribuiti a partire dall'organizzazione sindacale dei lavoratori, o associazione di organizzazioni sindacali dei lavoratori, che abbia conseguito il peso percentuale più alto, nel corrispondente indice, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
- Nel caso in cui, invece, il numero complessivo dei componenti effettivi derivante dal metodo di calcolo risultasse inferiore ai posti disponibili associati all'indice, i componenti effettivi mancanti verranno attribuiti all'organizzazione sindacale dei lavoratori, o associazione di organizzazioni sindacali dei lavoratori, che abbia conseguito il peso percentuale più alto, nel corrispondente indice, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

2 ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

1.3 Indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale e numero massimo di componenti ad essi attribuiti

Sono stabiliti gli indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale, per le organizzazioni dei datori di lavoro dei comparti “artigianato, commercio e servizi” e “industria”, a cui sono attribuiti un numero massimo di componenti effettivi e supplenti presso la Commissione regionale di concertazione, come riportato nella Tabella 3.

Tab. 3 - Indici sintomatici di maggiore rappresentatività comparata regionale per le organizzazioni dei datori di lavoro

ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO			
INDICI SINTOMATICI DI MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA REGIONALE (Solo per i comparti “artigianato, commercio e servizi” e “industria”)		N. DI COMPONENTI ASSEGNATI A CIASCUN INDICE PRESSO LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONCERTAZIONE	
		EFFETTIVI	SUPPLENTI
A.	Numero complessivo di imprese aventi sedi (sede legale o unità locali) localizzate in Piemonte, che siano associate all’organizzazione (o associazione di organizzazioni) considerata al 31 dicembre 2024.	3	3
B.	Numero complessivo di lavoratori dipendenti operanti presso sedi (sede legale o unità locali) localizzate in Piemonte delle imprese associate all’organizzazione (o associazione di organizzazioni) considerata al 31 dicembre 2024.	3	3
C.	Numero complessivo di sedi sul territorio regionale presso cui l’organizzazione (o associazione di organizzazioni) considerata svolge la propria attività al 31 dicembre 2024.	1	1
D.	Numero complessivo di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti a livello nazionale agli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 31 dicembre 2023.	2	2
TOTALE		9	9

1.4 Metodo di attribuzione dei componenti

Per la determinazione del numero dei componenti spettanti alle organizzazioni dei datori di lavoro dei comparti “industria” e “artigianato, commercio e servizi”, si procederà nel modo seguente:

✓ con riferimento agli indici:

A. IMPRESE ASSOCIATE

B. LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE ASSOCIATE

C. SEDI SUL TERRITORIO REGIONALE

per ciascuna organizzazione, in forma singola o associata, verrà effettuato il calcolo del “peso percentuale” di ogni indice rispetto al totale dell’indice considerato.

Con riferimento all’indice D. CONTRATTI COLLETTIVI SOTTOSCRITTI, i posti verranno assegnati all’organizzazione che conta il maggior numero, in termini assoluti, di CCNL sottoscritti.

- ✓ In relazione a ciascuno degli indici A, B e C saranno applicate **le seguenti soglie percentuali** a cui è correlato un numero di componenti attribuibili a ciascuna organizzazione, o associazione di organizzazioni, presso la Commissione regionale di concertazione (Tabella 4).

Tab. 4 – Soglie percentuali delle organizzazioni dei datori di lavoro

ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO	
A. IMPRESE ASSOCIATE	
Soglie percentuali di punteggio	N. componenti effettivi attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<40%	0
40%<x<60%	1
60%<x<80%	2
>80%	3
B. LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE ASSOCIATE	
Soglie percentuali di punteggio	N. componenti attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<40%	0
40%<x<50%	1
50%<x<60%	2
>60%	3
C. SEDI SUL TERRITORIO REGIONALE	
Soglie percentuali di punteggio	N. componenti attribuibili a ciascuna organizzazione/associazione di organizzazioni
<50%	0
>50%	1

- Nel caso in cui il numero complessivo dei componenti effettivi derivante dal metodo di calcolo risultasse superiore ai posti disponibili associati all’indice, i componenti effettivi verranno attribuiti, a partire dall’organizzazione datoriale, o associazione di organizzazioni datoriali, che abbia conseguito il peso percentuale più alto, fino ad esaurimento dei posti disponibili,
- Nel caso in cui, invece, il numero complessivo dei componenti effettivi derivante dal metodo di calcolo risultasse inferiore ai posti disponibili associati all’indice, i componenti effettivi mancanti verranno attribuiti all’organizzazione datoriale, o associazione di organizzazioni datoriali, che abbia conseguito il peso percentuale più alto, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

3. ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE

La designazione dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti è espressa dal “Tavolo di lavoro unico sulla disabilità” istituito ai sensi, dell’articolo 12 della legge regionale n. 32/2023 e dell’articolo 13 della legge regionale n.3/2019 con DGR n. 5-439 del 2 dicembre 2024.